

STATUTO

Associazione Autonoma dei Costruttori edili ed affini del comprensorio Ennese

TITOLO I: COSTITUZIONE - SEDE -DURATA E SCOPI

ARTICOLO 1 - GENERALITA' ED ESTREMI DI COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione imprenditoriale denominata Associazione Autonoma dei Costruttori edili ed affini del comprensorio ennese (per brevità ANCE Enna) regolata dal presente statuto, che la connatura come Collegio Autonomo delle imprese aderenti all'ANCE.

ANCE Enna opera nell'ambito territoriale dei comuni di Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera Caropepe, Villarosa.

Possono far parte di ANCE Enna le imprese che esercitano attività imprenditoriali nel settore delle costruzioni, realizzate anche con sistemi di prefabbricazione, edili, stradali, ferroviarie, tramviarie, marittime, idrauliche, impiantistiche delle costruzioni di linee elettriche e telefoniche (interne ed esterne, aeree e sotterranee), di opere per acquedotti, gasdotti, oleodotti, etc. o attività affini e di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato che abbiano la loro sede principale o una sede secondaria o un cantiere di produzione, che svolgono la loro attività nell'ambito territoriale di cui al comma precedente, e/o in questo hanno la loro sede legale.

Possono, inoltre, associarsi all'ANCE Enna le imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali.

ARTICOLO 2 - SEDE E DURATA

ANCE Enna ha sede in Enna ed ha durata illimitata.

ARTICOLO 3 - SCOPI

L'ANCE Enna non ha alcun fine di lucro.

Essa ha per scopo la rappresentanza, presso tutte le sedi istituzionali, pubbliche e private, e la tutela delle imprese associate nella logica dell'economia di mercato.

A questi fini, l'ANCE Enna:

- a) assume la rappresentanza territoriale del settore delle costruzioni anche attraverso la partecipazione ad enti terzi;
- b) promuove e favorisce, con ogni mezzo, lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni nel suo ambito territoriale e, conseguenzialmente, l'occupazione di tecnici e delle maestranze edili;
- c) stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, in applicazione del c.c.n.l. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro;
- d) nomina o designa direttamente propri rappresentanti negli organismi associativi nazionali e regionali della categoria, nonché negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità quali Ente Cassa e scuola edile, CPT, Commissioni edilizie;
- e) nomina o designa propri rappresentanti in enti e organismi pubblici in cui è prevista la rappresentanza del settore e degli interessi delle aziende associate;
- f) assiste e rappresenta la categoria e, a loro richiesta, i singoli associati nei confronti dei soggetti appaltanti pubblici o privati sempre che siano in gioco interessi legittimi o diritti soggettivi dell'una o degli altri;
- g) istituisce Commissioni paritetiche di conciliazione alle quali dovrà essere demandato l'esame delle controversie di lavoro che interessano i costruttori, per effettuare, prima che abbia inizio l'azione giudiziaria, un tentativo di bonario componimento della vertenza;
- h) studia e collabora alla risoluzione di problemi di ordine tecnico, economico, finanziario, amministrativo, giuridico e sociale, riguardanti la categoria dei costruttori edili;
- i) fornisce agli associati assistenza tecnica o amministrativa, legale o tributaria, rappresentandoli, su loro richiesta, in controversie di qualsiasi tipo o specie, con qualunque controparte;
- j) raccoglie ed elabora dati statistici che possano, comunque, interessare

l'attività della categoria, studia problemi attinenti alla industria edilizia assumendo le più opportune iniziative;

k) interviene nell'ambito della vita economica e sociale, quale centro di proposizione e promozione per la soluzione dei problemi della collettività;

l) tutela anche in opposizione e con ogni legittimo mezzo, ogni azione od omissione di azione che possa recare pregiudizio alla categoria o ai singoli associati;

m) promuove iniziative intese ad ottenere dagli Istituti di Credito condizioni di favore per la categoria;

n) disciplina i rapporti e favorisce intese con altre rappresentanze industriali e commerciali;

o) elabora, occorrendo, in sinergia con gli Enti ed Organi competenti, privati e pubblici, programmi e piani per le attività edili e affini;

p) coordina i problemi relativi alla disponibilità, al rifornimento ed alla distribuzione delle materie prime, fornendo le più opportune indicazioni agli associati;

q) provvede alla diffusione di informazioni tecnica/normativa/sindacale anche attraverso pubblicazione di giornali, bollettini di informazione ed alla stampa di tariffe, tabelle, disposizioni o altro materiale informativo di interesse della categoria;

r) cura e promuove con ogni mezzo una sempre maggiore competenza tecnica ed organizzativa degli associati, favorendo la elevazione professionale della categoria e coordinando lo spirito di collaborazione e di solidarietà tra gli associati;

s) partecipa direttamente o indirettamente ad ogni iniziativa di carattere locale e nazionale di interesse della categoria, intrattiene rapporti con le Autorità pubbliche o Enti statali, parastatali e locali, collaborando nell'elaborazione di norme di legge, o aventi efficacia di legge, che interessino l'industria edilizia;

t) cura l'elevazione morale e materiale delle maestranze e ne promuove la preparazione professionale e la qualificazione;

u) promuove, costituisce e favorisce la costituzione di Consorzi, Associazioni di Aziende e raggruppamenti, al fine di favorire lo sviluppo, il finanziamento, l'acquisizione di commesse, l'organizzazione commerciale e quella dei servizi, la formazione degli imprenditori e dei lavoratori;

v) promuove, costituisce e/o partecipa ad iniziative anche di natura imprenditoriale, comprese il rilascio fidejussioni e pegni a terzi per operazioni proprie di natura mobiliare ed immobiliare, purché finalizzate al migliore conseguimento degli scopi e delle funzioni statutarie;

w) adempie tutti gli altri compiti che venissero deliberati di volta in volta dall'Assemblea generale e compie infine, quegli atti o svolge quelle attività che appaiono, comunque, rispondenti o utili al raggiungimento dei fini sociali.

TITOLO II: INQUADRAMENTO E DISCIPLINA SINDACALE

ARTICOLO 4 - ADESIONE AD ASSOCIAZIONI COMPLESSE nazionali e territoriali

L'ANCE Enna aderisce all'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ed all'ANCE Sicilia.

L'ANCE Enna può aderire altresì, ad Associazioni, Istituzioni ed Enti Nazionali ed Esteri, nonché ad Associazioni complesse, sia territoriali miste che regionali di categoria, che siano in armonia con gli scopi istituzionali ANCE ed abbiano per fine il progresso e la tutela degli interessi dell'industria edilizia, corrispondendo contributi associativi da concordare in proporzione dei servizi che sarà per riceverne.

Nel caso che l'ANCE Enna debba decidere su argomenti di rilevante importanza, che coinvolgano questioni di principio o possano comunque recare pregiudizio ad altre categorie industriali, ne dà tempestiva notizia ai Presidenti delle Associazioni complesse alle quali ha aderito.

Dalle imprese associate si intende espressamente ed irrevocabilmente delegata all'ANCE Enna ogni funzione di rappresentanza nella stipulazione e nella modifica di contratti collettivi di lavoro territoriali, nonché nella trattazione di vertenze collettive a carattere territoriale.

TITOLO III: IMPRESE ASSOCIATE ED AGGREGATE

ARTICOLO 5 - ASSOCIATE

Possono essere ammesse a far parte dell' ANCE Enna in qualità di associate:

- a) le imprese che abbiano la propria sede principale, o una sede secondaria, anche se costituite in consorzi, nell'ambito territoriale di cui all'art.1;
- b) le imprese o loro consorzi che non abbiano la propria sede principale o secondaria nell'ambito territoriale di cui all'art.1, purché vi abbiano un cantiere di produzione. Tali imprese o loro consorzi possono altresì chiedere di associarsi all'ANCE Enna anche temporaneamente, per la durata dell'attività predetta;
- c) le imprese di promozione e gestione di iniziative edilizie - immobiliari - infrastrutturali.

Fanno comunque parte di ANCE Enna in qualità di assistite-aggregate, le imprese esercenti l'attività edile e/o complementare iscritte alla Cassa Edile della Provincia di Enna non aderenti ad altre organizzazioni imprenditoriali.

Possono essere ammessi a far parte dell'ANCE Enna in qualità di soci aggregati, Enti Pubblici e Privati, organizzazioni imprenditoriali, organismi professionali ed imprese operanti in campi di attività connesse con il processo produttivo dell'edilizia, purché non perseguano finalità in contrasto con il presente Statuto.

Ciascuna impresa associata è rappresentata dal titolare o da uno degli amministratori con rappresentanza sociale dell'impresa, nonché dagli institori ed i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura speciale di legale rappresentanza.

I soci assistiti-aggregati non hanno elettorato attivo e passivo, né obblighi di contribuzione diretta per come stabiliti per i soci di cui alle lettere a-b-c del presente articolo.

ARTICOLO 6 - REQUISITI E CONDIZIONI

Le imprese che intendono aderire all'ANCE Enna come associate debbono documentalmente dimostrare di esercitare almeno una delle attività indicate dall'art. 1 del presente Statuto.

L'ANCE Enna si riserva di richiedere alle imprese che intendono aderirvi documentazione necessaria, a suo insindacabile giudizio.

Le imprese associate devono impegnarsi al rispetto di ogni disposizione relativa alla regolarità dei rapporti di lavoro ed all'applicazione del CCNL sottoscritto da ANCE.

ARTICOLO 7 - AMMISSIONE A SOCIO

Sull'ammissione a socio delibera il Consiglio Direttivo, acquisito il parere favorevole della Direzione sulla completezza della documentazione prevista.

Le imprese nell'accettare lo Statuto, all'atto della domanda di adesione, devono dichiarare il possesso dei requisiti di carattere economico ed etico dei propri rappresentanti secondo lo schema approvato dal Consiglio Direttivo.

All'atto dell'ammissione e nel corso del rapporto associativo i soci devono attenersi a comportamenti personali ed aziendali ispirati ai principi etici vigenti nel sistema associativo ANCE.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Le imprese associate hanno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi con le modalità e per l'importo fissati annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'assemblea annualmente in uno con il bilancio di previsione.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità di ANCE Enna che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività.

Le quote ed i contributi riscossi a norma del presente articolo non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa, e dalla deliberazione del Consiglio Direttivo di ANCE Enna.

ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

L'adesione ad ANCE Enna comporta per l'associata i seguenti obblighi:

- a) osservare le norme del presente Statuto e tutte quelle che in base ad esso fossero deliberate dai competenti organi di ANCE Enna;

- b) rispettare il codice etico Nazionale e le relative delibere attuative adottate dai competenti organi associativi nazionali o territoriali;
- c) denunciare alle autorità preposte ogni tentativo di illecita intromissione nelle sue libere scelte imprenditoriali da parte di soggetti esterni in relazione a richieste estorsive sia da parte di organizzazioni di stampo mafioso sia da parte di soggetti singoli che in ragione di un vero o millantato ruolo esigano benefici non spettanti per legge (tentata corruzione/corruzione).
- d) Comunicare all'associazione territoriale di appartenenza ogni situazione riguardante i propri vertici quali rinvio a giudizio per i reati di:
 - Corruzione ed istigazione alla corruzione (artt. 318-319-319bis-319ter-320-322 c.p.).
 - Omissione di denuncia dei reati di Concussione (art. 317 c.p.) ed estorsione (art. 629 c.p.).
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) anche in concorso eventuale nel reato associativo (art. 110 cp)
 - Turbata libertà ed illecita concorrenza con minaccia o violenza, (artt. 513 e 513 bis c.p)
- e) Dimettersi da cariche associative ricoperte nel caso di condanna anche non definitiva per i reati di cui sopra.

Al sopravvenire di una delle situazioni in contrasto con quanto fissato come obbligo dalle precedenti lettere c)-d)-e), il Consiglio Direttivo, sentiti i Proviviri con funzioni interpretative, sospenderà l'azienda ed i suoi rappresentanti che eventualmente dovessero rivestire cariche associative o avere rappresentanza esterna di espressione ANCE. Nel caso di condanna anche non definitiva l'azienda sarà esclusa dalla base associativa.

- f) rispettare i contratti collettivi di lavoro e gli altri impegni di carattere collettivo che Ance Enna o gli altri enti cui aderisce abbiano assunto in forza della rappresentanza che ai sensi dello Statuto compete loro;
- g) attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza dell'appartenenza al sistema associativo-rappresentativo cui ANCE Enna aderisce;
- h) non fare parte contemporaneamente di associazioni od organizzazioni aventi fini analoghi, ma non appartenenti al sistema associativo-rappresentativo cui è aderente ANCE Enna;
- i) osservare le disposizioni ed istruzioni emanate dagli organi competenti di ANCE Enna, nonché fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività d'impresa che le venissero richiesti da ANCE Enna per il perseguimento degli scopi statuari.
- j) corrispondere annualmente e comunque non oltre il mese di ottobre di ogni anno i contributi associativi nella misura deliberata dall'assemblea.

Le imprese associate sono obbligate, limitatamente agli obblighi finanziari, a far parte di ANCE Enna almeno per un biennio.

L'impegno, sempre limitatamente ai detti obblighi, scade il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui venne fatta l'iscrizione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno quando le dimissioni non siano presentate con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima del termine di scadenza.

Il ritardo di due anni consecutivi nel versamento dei contributi sospende i diritti dell'associata e il diritto del suo rappresentante ad essere eletto o di ricoprire incarichi negli organi sociali o in rappresentanza di ANCE Enna, fatta comunque salva la facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare in tale caso la perdita della qualità di associato.

Nella ipotesi di cessazione dell'attività sono dovuti i soli contributi maturati fino alla data della cessazione dell'attività.

Le Aziende associate come aggregate si impegnano a far parte di ANCE Enna per la durata dei lavori. L'impegno finanziario decade al termine dei lavori che hanno dato titolo all'adesione.

Le aziende associate sono passibili di sanzioni, che vengono comminate dal Consiglio Direttivo, sentiti i Probiviri, nei seguenti casi:

- morosità ripetuta per più di tre anni consecutivi;
- gravi comportamenti professionali o in contrasto con le norme etiche e/o con gli obblighi di cui all'art.9;
- gravi comportamenti lesivi dell'immagine di ANCE Enna;
- adesione ad altre associazioni concorrenti.

La sanzione può consistere:

- nella sospensione;
- nell'espulsione.

Avverso le sanzioni è consentito ricorso ai Probiviri che decidono in ossequio alle attribuzioni di cui al presente Statuto.

ARTICOLO 10 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

La qualità dell'associato dà diritto:

- a) a partecipare all'Assemblea Generale con diritto di discussione e di voto;
- b) a formulare proposte agli organi associativi per il perseguimento degli scopi statutari;
- c) ad avvalersi dei servizi istituiti in relazione agli scopi statutari, nonché delle prestazioni che discendono dall'appartenenza al sistema associativo - rappresentativo cui aderisce ANCE Enna.

L'esercizio dei diritti sociali spetta a tutti gli associati iscritti, che siano in regola con il pagamento delle quote annuali e dei contributi deliberati dai competenti organi sociali.

Possono essere eletti o nominati alle cariche sociali di ANCE Enna i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte, in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse, purché muniti di procura speciale di legale rappresentanza.

Ogni impresa associata potrà essere presente negli organi elettivi di ANCE Enna con un solo rappresentante come individuato nei precedenti commi.

ARTICOLO 11 - ASSISTENZA ALLE IMPRESE

In virtù di quanto disposto dal terzultimo comma dell'art.7 dello Statuto dell'ANCE, l'ANCE Enna fornirà normale assistenza alle Aziende iscritte ad altre associazioni aderenti all'ANCE e che eseguono lavori nel suo ambito territoriale.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

La perdita della qualità di associato si verifica:

- a) per dimissioni o per recesso;
- b) per espulsione dovuta alla constatata violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o delle deliberazioni degli organi dell'ANCE Enna;
- c) per la perdita di alcuni dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) per morosità, fermo il diritto di ANCE Enna di conseguire anche giudizialmente il pagamento delle quote dovute e non corrisposte;
- e) per cessazione dell'attività sempre che tale cessazione risulti comprovata da un certificato rilasciato dalla Camera di Commercio;
- f) per indegnità o per gravi infrazioni ai principi di etica professionale e/o associativa;
- g) per scioglimento di ANCE Enna;

La qualità di impresa aggregata si perde inoltre per:

- acquisizione della qualifica di impresa associata;
- cancellazione dalla Cassa Edile della Provincia di Enna;
- iscrizione ad altra organizzazione imprenditoriale.

La delibera di cessazione del rapporto associativo per i motivi indicati nel precedente comma è adottata dalla Consiglio Direttivo.

TITOLO IV: ORGANI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 13 - ELENCAZIONE - DURATA - REQUISITI ELEGGIBILITA' E DECADENZA DALLE CARICHE

Sono organi dell'Ance Enna:

- a) Assemblea Generale;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Revisore Contabile
- e) Probiviri

Sono eleggibili alle cariche sociali i titolari e gli amministratori con rappresentanza sociale delle imprese iscritte ed in regola con il versamento dei contributi associativi, nonché gli institori e i procuratori delle imprese stesse purché muniti di procura speciale per la legale rappresentanza, con i requisiti previsti nel presente statuto.

Alla carica di Proboviro può essere eletto anche professionista che non rivesta cariche aziendali purché proposto da aziende associate.

Tutte le cariche sociali hanno durata biennale, sono gratuite possono essere ricoperte per il numero di mandati fissati dal presente statuto per le singole cariche.

Non sono eleggibili, e decadono automaticamente senza bisogno di pronuncia del Consiglio Direttivo nel caso siano già in carica, i rappresentanti che assumano incarichi politici e/o amministrativi o che intendano candidarsi ad elezioni amministrative e/o politiche. Non sono eleggibili e decadono nel caso siano già stati eletti i rappresentanti per i quali si verificano condizioni tali da rendere incompatibile l'assunzione o il permanere della carica e/o nomina esterna, quali: il venir meno dei requisiti etici o professionali, la morosità contributiva superiore ad un biennio, la perdita della qualità di rappresentante aziendale.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Direttivo stesso i nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Statuto.

La decadenza comporta la revoca automatica degli incarichi conferiti da ANCE Enna in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento.

Decadono automaticamente e senza bisogno di pronuncia del Consiglio Direttivo dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi associativi coloro che perdono la qualità di socio.

ARTICOLO 14 - ASSEMBLEA E VOTI

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate in regola con la contribuzione associativa.

Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio mediante apposita delega scritta; ciascun socio non può presentare più di due deleghe.

La partecipazione in Assemblea è consentita solo ai soci in regola con il pagamento di eventuali contributi associativi territoriali e con i contributi associativi nazionali all'ANCE.

Ogni socio partecipante all'Assemblea ha diritto ad un numero di voti in relazione alle quote di servizio sindacale sommate ad eventuali quote associative territoriali, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, ed a eventuali contributi fuori provincia versati nell'anno solare precedente la data dell'assemblea.

Il numero dei voti è calcolato ed attribuito in misura della contribuzione versata secondo i seguenti scaglioni:

- fino ad euro 1.000,00 un voto per ogni euro 250,00 (duecentocinquanta) o frazioni maggiori alla metà;
- per contribuzioni oltre euro 1.000,00 un voto ogni euro 500,00 (cinquecento) o frazioni maggiori alla metà.

Il massimo di voti attribuibili al singolo socio non può superare il 15% dei voti totali validi.

Le Aziende associate nell'anno di svolgimento dell'assemblea, qualora non abbiano ancora versato la contribuzione dello stesso anno, dispongono di un voto.

In caso di quote di servizio versate da ATI/raggruppamenti/soc.consortili cui

partecipano aziende associate, le stesse possono essere computate se comunicate ad ANCE Enna documentando la percentuale di partecipazione. In tal caso saranno computate per il calcolo dei voti le quote corrispondenti alla predetta percentuale di partecipazione al raggruppamento. Nel caso di consorzi di imprese si computano solo le quote versate per lavori svolti nel comprensorio ennese dalle imprese consorziate risultanti da delibera di assegnazione consortile.

L'attribuzione dei voti opera in presenza di totale regolarità contributiva.

ARTICOLO 15 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea viene convocata per le attribuzioni di cui all'art. 16 almeno una volta l'anno con un preavviso di almeno 10 giorni, 5 in caso di urgenza motivata, per posta elettronica o fax. La convocazione contiene luogo, data ed ora della adunanza in prima e seconda convocazione nonché le questioni poste all'ordine del giorno. La documentazione necessaria per rendere edotti i soci, ove necessarie, deve essere resa disponibile a richiesta presso la sede associativa.

La seconda convocazione deve essere fissata in un giorno successivo a quello in cui è prevista la prima convocazione.

L'assemblea viene convocata e presieduta dal Presidente ovvero in sua assenza dal Vicepresidente associativamente più anziano.

Funge da Segretario un notaio o il Direttore di ANCE Enna o altro funzionario delegato.

L'assemblea può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo ovvero di soci rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del totale e rappresentanti almeno il 10% dei voti assembleari validi, in tal caso il Presidente, ovvero in sua assenza il Vicepresidente associativamente più anziano, deve convocare entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, specificando gli argomenti posti all'o.d.g. dell'Assemblea in conformità alle attribuzioni di cui all'art. 16.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei voti validi, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti validi.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti attribuiti ai presenti.

Per le elezioni delle cariche sociali, l'assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita quando siano presenti la maggioranza dei voti validi e delibera secondo quanto previsto dai successivi artt. 20, 23 e 25 dello Statuto.

Per le elezioni delle cariche sociali, all'inizio di ogni riunione, su proposta del Presidente, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

Le votazioni riguardanti l'elezione delle cariche sociali debbono essere svolte a scrutinio segreto.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto e dei 3/4 dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti validi. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e dei voti validi e delibera con la maggioranza dei voti validi.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, per deliberare in merito allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio, è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli associati aventi diritto di voto e dei 3/4 dei voti validi e delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto di voto e dei voti validi.

Al fine del calcolo dei quorum necessari per la costituzione e la validità dell'Assemblea, nel caso risultino numeri decimali, si procederà all'arrotondamento all'unità superiore.

Tutte le deliberazioni assembleari vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 16 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- determinare le direttive di massima dell'attività associativa sulla base della relazione del Presidente;
- eleggere il Presidente e su proposta di questi, il Vice Presidente

- elettivo ed il Revisore contabile;
- eleggere i componenti il Consiglio Direttivo ed i Probiviri;
- esaminare ed approvare il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la delibera contributiva.

In sede straordinaria:

- deliberare in merito alle modifiche del presente Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento;
- deliberare in ogni altra materia non rientrante nell'ambito delle competenze dell'assemblea ordinaria.

Le modifiche al presente statuto sono predisposte dal Consiglio Direttivo per l'approvazione dell'assemblea straordinaria. Il Consiglio Direttivo può deliberare di sottoporre le modifiche all'approvazione mediante referendum, indicando le modalità atte a garantire segretezza del voto e certezza dello scrutinio, adottando regole previste nel sistema associativo.

Per le modifiche al presente Statuto non si rende necessaria la redazione di atto notarile alla presenza di un notaio in assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrà in ogni momento sottoporre all'Assemblea qualsiasi deliberazione rientrante negli scopi di ANCE Enna e che in ogni caso meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto:

- dal Presidente;
- dal Vice Presidente;
- dal Presidente dei Giovani imprenditori edili
- dal Past President (se rappresentante di aziende associate);
- da 6 a 9 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci;
- dal Presidente dell'ente Cassa Edile scuola e CPT, ove non già componente elettivo;
- dai consiglieri ad honorem cooptati su proposta del Presidente nel numero massimo di due, tra imprenditori rappresentanti di aziende associati distintisi per meriti imprenditoriali e/o associativi.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più membri elettivi del Consiglio, si provvederà alla cooptazione di nuovi consiglieri.

I nuovi Consiglieri rimarranno in carica sino al termine del mandato dell'intero Consiglio Direttivo.

I rappresentanti di ANCE Enna in organismi ed enti esterni partecipano alle riunioni con voto consultivo sulle materie che attengono la competenza della loro rappresentanza.

Il Presidente può incaricare singoli rappresentanti di aziende associate di coordinare specifiche materie e/o attività. I coordinatori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

In caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente o chi ne fa le veci statutariamente, nei successivi 10 giorni deve avviare le procedure per convocare l'assemblea che provvede all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che resta in carica per il proseguo del mandato originario del Consiglio Direttivo decaduto.

ARTICOLO 18 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al trimestre e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/3 dei componenti il Consiglio medesimo.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, diramato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione per posta elettronica o fax.

In caso di urgenza, la convocazione è fatta con preavviso di almeno due giorni. Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono essere invitati esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti mediante votazione palese eccetto le votazioni che riguardano persone che devono essere a scrutinio segreto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale, il quale verrà firmato dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato a cura della Direzione. Decadono automaticamente dalla carica i consiglieri per i quali vengono meno i requisiti professionali o etici necessari per la permanenza nella carica, ovvero che si assentino per più di due riunioni consecutive senza aver preventivamente comunicato l'assenza ovvero in mancanza della regolarità contributive per oltre un biennio consecutivo.

ARTICOLO 19 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Spetta al Consiglio Direttivo:

- curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Statuto in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
- determinare le modalità e gli importi dei contributi associativi;
- stabilire modalità e documentazione necessaria per l'ammissione;
- deliberare l'assunzione ed il licenziamento del personale dipendente, nominare il Direttore;
- conferire incarichi e procure utili al perseguimento degli scopi associativi;
- deliberare l'adesione ad altre associazioni ed enti fissando le pattuizioni speciali ove previste;
- nominare e/o designare i rappresentanti in enti/organismi esterni;
- nominare, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
- disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
- predisporre e presentare all'Assemblea il rendiconto consuntivo e preventivo;
- formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Statuto;
- sovrintendere all'amministrazione del fondo comune;
- ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente;
- deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici;
- assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente;
- approvare il Regolamento del Comitato giovani imprenditori edili e le sue eventuali modifiche;
- dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi associativi;
- deliberare nuove adesioni ed espulsioni e ad ogni altra materia che il presente statuto gli attribuisca;

ARTICOLO 20 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il componenti elettivi del Consiglio Direttivo, nel numero di 9, sono eletti dall'assemblea chiamata anche ad eleggere il Presidente ed il Vicepresidente.

I Consiglieri elettivi, salvo dimissioni o decadenza, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore mandato consecutivo.

A tal fine i Soci che intendono candidarsi dovranno formalizzare la candidatura presso la sede associativa, almeno 10 gg. prima della data fissata per le elezioni dal Consiglio Direttivo uscente. Sulle candidature deve essere acquisito il parere obbligatorio ma non vincolante dei Probiviri circa il profilo etico-associativo dei candidati e delle rispettive aziende.

Possono candidarsi tutti i soci aventi diritto al voto in assemblea, nel rispetto di quanto stabilito dal presente statuto.

L'elenco dei candidati sarà esposta nella sede associativa per tutti i sette giorni precedenti l'elezione e deve ricomprendere un numero di candidati superiore a quelli da eleggere.

Ogni avente diritto riceverà all'atto delle votazioni un numero di schede, pari

al numero dei voti attribuitigli, oltre a quelli che scaturiscono da eventuali deleghe.

Ogni avente diritto al voto, può esprimere un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei seggi da ricoprire, a pena di nullità della scheda.

Saranno eletti i candidati più votati ed in caso di parità di voti sarà eletto il candidato associativamente più anziano.

Ogni controversia inerente l'elezione del Consiglio Direttivo è di esclusiva competenza dei Probiviri. Eventuali ricorsi non determinano, fino a pronuncia dei Probiviri, effetti sull'efficacia dell'elezione proclamata dal Presidente al termine delle operazioni di scrutinio dei voti.

ARTICOLO 21 - PRESIDENTE

La determinazione della legale rappresentanza dell'associazione è attribuita unicamente dall'assemblea secondo le previsioni statutarie. E' esclusa espressamente ogni altra diversa rappresentanza se non di diretta espressione assembleare.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica due anni e può essere rieletto solo per un altro mandato consecutivo.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale di ANCE Enna anche nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Egli ha inoltre titolo a costituirsi per i reati commessi a danno di Ance Enna ovvero a tutela degli interessi generali della categoria.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Ove l'assenza o l'impedimento impediscano il prosieguo ordinario del mandato il Vicepresidente deve avviare le procedure per nuove elezioni da tenersi entro sei mesi. In caso di impedimento o mancanza anche del Vicepresidente le funzioni sono assunte dal Consigliere associativamente più anziano ovvero, in subordine, dal Proboviro più votato in sede elettiva.

Spetta in particolare al Presidente:

- proporre all'Assemblea il Vicepresidente;
- convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
- rappresentare ANCE Enna in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa ed associativa;
- firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Direttivo;
- intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante di ANCE Enna;
- adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività associativa;
- provvedere alla gestione economico finanziaria;
- conferire incarichi a professionisti esterni al fine di adempiere a specifici mandati o per azioni di tutela legale e non;
- curare che tutti gli atti siano compiuti a norma del presente statuto;
- esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione.

Compete al Presidente la rappresentanza di ANCE Enna nei rapporti con gli organi istituzionali e non, anche mediante delega.

ARTICOLO 22 - VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è eletto dall'assemblea su proposta del Presidente. Ad esso sono affidate le competenze di Tesoriere. Il Vicepresidente dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente. Il Presidente può revocare il mandato del Vicepresidente per gravi motivi ed in tal caso il Presidente deve sottoporre al Consiglio Direttivo la proposta di revoca che se approvata a maggioranza semplice ed a scrutinio segreto consente al Presidente la proposta all'assemblea di elezione di un nuovo Vicepresidente fino alla scadenza del suo mandato. Analogamente l'assemblea è chiamata all'elezione di un nuovo Vicepresidente in caso di dimissioni dalla carica ovvero di prolungata assenza che ne causi la decadenza.

ARTICOLO 23 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea, convocata e costituita ai sensi del presente statuto, tra i soci aventi diritto al voto e che siano soci da almeno un anno alla data dell'assemblea elettiva.

A tal fine il Consiglio Direttivo in carica entro i quarantacinque giorni precedenti la scadenza del mandato, elegge una Commissione di designazione composta da tre membri effettivi e due supplenti, individuati tra imprenditori associati che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, e della quale non potrà far parte il Presidente in carica. La votazione dei componenti della commissione di designazione avviene a scrutinio segreto con voto limitato a due preferenze. I componenti della commissione nell'accettare l'incarico rinunciano ad eventuali candidature alla Presidenza che dovessero emergere dalla consultazione.

Alla Commissione spetta il compito di esperire, in via riservata, una consultazione degli associati allo scopo di individuare uno o più candidati alla carica di Presidente, che riscuotano consensi pari almeno al 20% dei voti validi in Assemblea. La commissione autodetermina le modalità di svolgimento della consultazione e determina le condizioni per l'ordinario svolgersi delle consultazioni stesse cui devono attenersi tutti i soci.

La Commissione redige una relazione che tiene conto del parere obbligatorio ma non vincolante dei Probiviri con funzioni disciplinari sul profilo personale ed aziendale dei candidati.

La Commissione in base alla consultazione effettuata, sottopone, con relazione scritta, una o più indicazioni al Consiglio Direttivo e invita i candidati ufficiali ad illustrare il proprio programma. Il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea chiamata ad eleggere il Presidente, massimo due candidature tra quelle sostenute da un consenso di almeno il 20% dei voti attribuiti in Assemblea alla data della riunione del medesimo Consiglio Direttivo. Qualora le candidature siano in numero superiore a due, il Consiglio Direttivo procede alla votazione sui singoli nominativi e vanno al ballottaggio in Assemblea i due candidati più votati, in tal caso ogni consigliere ha diritto ad un voto.

L'assemblea elegge alla carica di Presidente il candidato che ha riscosso almeno il 66% dei voti validi presenti in assemblea, ove non si raggiunga il predetto quorum nella stessa seduta si procede ad una nuova votazione con il medesimo quorum, ove anche la seconda votazione non dovesse essere sufficiente per l'elezione si procede ad una terza votazione, da tenersi entro 7 giorni dalla prima adunanza e con data già indicata nella convocazione assembleare, nella quale risulterà eletto il candidato che riscuoterà il maggior numero di voti presenti. Con l'elezione del Presidente è approvata anche la sua proposta programmatica e la proposta sul Vicepresidente.

ARTICOLO 24 - TESORERIA

Il Vicepresidente è delegato alla tesoreria ed ha il compito di curare la gestione economica e finanziaria, verificando la regolarità della tenuta contabile e della gestione di cassa. Relaziona sul Conto Consuntivo e sul bilancio di Previsione, propone la delibera contributiva al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 - I PROBIVIRI

L'Assemblea, in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto sette Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell'ambito della lista di candidati che deve essere superiore al numero di 7. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa purché la candidatura sia avanzata da azienda associata.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione del Sistema ANCE, nonché con ogni altra carica associativa interna.

La carica è gratuito e la clausola di gratuità deve essere espressamente accettata sin dalla candidatura.

I Probiviri all'atto dell'insediamento eleggono al loro interno due componenti chiamati a svolgere funzioni disciplinari ed interpretative del presente statuto.

I restanti probiviri svolgono funzioni arbitrali.

Stante la natura dell'associazione ogni controversia attinente la vita associativa è di esclusiva competenza dei probiviri. L'associato all'atto dell'adesione e dell'accettazione del presente Statuto accetta con esso la clausola di rinuncia ad adire l'autorità giudiziaria per ogni controversia attinente la vita associativa con espresso riferimento a: sanzioni, elezioni organi sociali, delibere degli organi.

Spetta ai Probiviri con funzioni arbitrali, anche su richiesta di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le aziende associate tentando prioritariamente una definizione bonaria.

Il ricorso deve essere inoltrato entro trenta giorni dalla data dell'atto e dei fatti che si intende fare oggetto di controversia.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente nazionale di ANCE che provvederà insindacabilmente alla scelta tra restanti i Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt.51 e 52 del Codice di procedura civile, o di incompatibilità con le norme associative di carattere etico.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali in uso nel sistema associativo.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 10 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente di ANCE Enna entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di ANCE.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa di ANCE Enna è di esclusiva competenza dei Probiviri con funzioni disciplinari e interpretative.

Spetta ai Probiviri, insindacabilmente, accertare i requisiti per la candidatura con specifico riferimento ai requisiti di anzianità associativa e di dirigente, verifica che deve essere effettuata in sede di parere preventivo non vincolante.

Fatto salvo quanto previsto dal presente statuto in materia di sanzioni, la decadenza dalle cariche può essere disposta su iniziativa autonoma, oltre che dal Consiglio Direttivo, dai Probiviri con funzioni disciplinari ed interpretative per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. In tal caso assunta la notizia i Probiviri devono richiedere chiarimenti alla controparte, chiarimenti che possono essere forniti anche in audizione. Decorso invano ed ingiustificatamente il termine di 10 giorni dalla richiesta di chiarimenti, il collegio può assumere le determinazioni che riterrà necessarie per salvaguardare ANCE Enna.

ARTICOLO 26 - REVISIONE CONTABILE E CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

L'Assemblea, su proposta del Presidente ed in anno diverso da quello di elezione del Presidente, nomina un Revisore dei Conti incaricato della verifica della gestione economica e della certificazione di revisione volontaria annuale del conto economico. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

Il Revisore relaziona all'Assemblea sull'esito delle sue verifiche contabili e in uno all'esame del bilancio da parte dell'Assemblea stessa.

Il Revisore deve essere Revisore ufficiale dei conti. Lo stesso al momento dell'assunzione dell'incarico deve dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità, di condanne per reati che il codice etico prevede come

ostative.

L'Assemblea nell'approvare la proposta fissa l'eventuale compenso.

TITOLO V: COMITATO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ARTICOLO 27 - COSTITUZIONE

All'interno dell'ANCE Enna è costituito il Comitato Giovani Imprenditori edili cui possono aderire tutti gli imprenditori, i figli degli imprenditori, purchè siano partecipi dell'attività aziendale, e coloro che svolgano ruoli dirigenziali e/o abbiano responsabilità di gestione in aziende associate all'ANCE Enna.

Ogni azienda associata all'ANCE Enna può esprimere massimo due giovani rappresentanti, anche diversi dal rappresentante indicato per l'ANCE Enna.

Per le proprie attività il Comitato Giovani Imprenditori edili può stabilire una contribuzione che deve essere deliberata dal Direttivo del comitato stesso previo parere favorevole del Direttivo dell'ANCE Enna.

Il Comitato è rappresentato dal suo Presidente che è Consigliere di diritto di ANCE Enna.

Le modalità di elezione del Presidente e dell'organo direttivo sono fissate in apposito regolamento che, con il parere favorevole del Consiglio Direttivo di ANCE Enna e, se previsto, degli organi nazionali dei giovani imprenditori è approvato dall'assemblea dei giovani imprenditori edili.

TITOLO VII - DIREZIONE

ARTICOLO 28 - DIRETTORE

Il Direttore sovrintende a tutti gli uffici di ANCE Enna organizzandone e coordinandone le attività e provvedendo alla loro funzionalità ed efficienza.

Da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente il personale che presta servizio per ANCE Enna, di cui propone al Consiglio Direttivo assunzioni, livelli retributivi e licenziamenti.

Il Direttore dà attuazione alle disposizioni degli organi associativi al quale propone soluzioni o provvedimenti utili al conseguimento degli scopi statuari.

Il Direttore partecipa alle riunioni degli organi associativi svolgendovi funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Direttore provvede alla conservazione dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni degli organi associativi.

TITOLO VIII: AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ARTICOLO 29 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito:

- a) dalle quote e dai contributi di cui all'art.8;
- b) dai beni mobili e immobili, dai valori di proprietà di ANCE Enna;
- c) da ogni altra rendita o entrata patrimoniale nonché da eventuali devoluzioni a qualsiasi titolo fatte a favore di ANCE Enna.

Costituiscono altresì il Fondo Comune le eccedenze attive della gestione annuale.

Alle spese necessarie per il funzionamento di ANCE Enna e per il perseguimento delle finalità sociali si provvede mediante il Fondo Comune di cui al presente articolo.

Durante la vita di ANCE Enna è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 30 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per le obbligazioni assunte da ANCE Enna risponde esclusivamente il Fondo Comune.

All'amministrazione del Fondo Comune provvede il Consiglio Direttivo.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo che può all'uopo deliberare l'adozione di uno o più regolamenti o atti finalizzati a determinare le modalità ed i poteri di impegno e di spesa.

ARTICOLO 31 - ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario di ANCE Enna decorre dal 1° gennaio e si compie al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo di ANCE Enna predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione annuali sulla base degli schemi tipo nazionali e,

corredati della relazione del tesoriere, sono presentati dal Consiglio Direttivo medesimo all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea, previa revisione e certificazione ad opera del Revisore contabile.

Il bilancio consuntivo è, di norma, approvato dall'assemblea, con le modalità previste dall'art. 15 dello Statuto, entro il mese di ottobre dell'anno successivo unitamente al bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello dell'anno in cui si tiene l'assemblea.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 32 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE E NOMINE

Tutte le cariche associative sono gratuite. Per la partecipazione a riunioni di organi associativi in cui sia prevista una presenza di ANCE Enna e sia prevista una espressione di voto può essere previsto il rimborso delle spese vive sostenute secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Sia all'assunzione della carica o all'accettazione della nomina in organismi esterni, associativi e non, sia durante tutto il mandato, i rappresentanti devono possedere i requisiti statutari, di regolarità contributiva ed etici previsti dal presente statuto (art.13). All'atto dell'assunzione della carica o della nomina, gli interessati devono dichiarare di non essere rappresentanti di altre associazioni che perseguono scopi di rappresentanza categoriale sovrapponibili e/o in contrasto con quelli di ANCE. Sul possesso e sul permanere in costanza di carica dei requisiti i probiviri con funzioni disciplinari esercitano costante controllo ed adottano le decisioni che ritenessero opportune al venir meno degli stessi.

Tutti i rappresentanti sono vincolati al rispetto dei principi di riservatezza, la cui violazione è sanzionata dai probiviri in ossequio al codice etico.

ARTICOLO 33 - SCIoglimento

In caso di scioglimento di ANCE Enna vengono nominati, dalla stessa Assemblea che lo ha deliberato, uno o più liquidatori.

L'assemblea approva il conto economico alla data dell'adunanza comprensivo del quadro delle posizioni debitorie e creditorie.

I liquidatori possono compiere tutti gli atti necessari per la liquidazione.

I beni residuati debbono essere devoluti a scopi attinenti l'attività della categoria secondo le norme dettate dalla relativa Assemblea e in nessun caso potranno essere distribuiti alle Aziende associate.

ANCE Enna si obbliga a devolvere il proprio patrimonio, compreso beni e liquidità eccedente le necessità di soddisfo delle posizioni debitorie per come approvate dall'assemblea, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 34 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia allo Statuto dell'ANCE

ARTICOLO 35 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte dell'assemblea di ANCE Enna.